

Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-516/10)

(2011/C 13/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti, Bevollmächtigte)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica d'Austria, mantenendo in vigore l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 2, nn. 3 e 4 nonché l'art. 6, n. 2, lett. g), VGVG, ha violato gli artt. 49 e 63 TFUE;
- dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo mantenuto in vigore l'art. 6, n. 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 2, nn. 3 e 4, VGVG, ha violato gli artt. 49 e 63 TFUE
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione non dubita che gli Stati membri possano limitare l'acquisto di terreni per motivi di interesse pubblico. Le disposizioni della legge sulle operazioni immobiliari del Voralberg (VGVG) di cui alle conclusioni della ricorrente costituiscono tuttavia una restrizione sproporzionata alla libertà di movimento dei capitali e al diritto di stabilimento.

In particolare, la ricorrente sostiene che la cosiddetta *Interessenregel* («norma delle parti interessate»), in base alla quale la VGVG accorda agli agricoltori la precedenza nell'acquisto dei terreni rispetto ai non agricoltori, è sproporzionata. Infatti, l'ulteriore utilizzo agricolo dei terreni potrebbe essere assicurato anche ove il potenziale compratore sia disposto a continuare ad affittare detto terreno al conduttore precedente per un lungo periodo.

Del pari, non si capisce perché la *Interessenregel* debba applicarsi anche quando il precedente proprietario acclude il suo terreno come contributo in natura a una impresa o a una fondazione, pur assicurando di continuare a utilizzarlo come terreno agricolo.

Secondo la Commissione è ugualmente sproporzionato il fatto che la citata *Interessenregel* venga ripetutamente applicata quando la vendita non si perfeziona per motivi non imputabili al venditore.

Infine, la Commissione contesta che la VGVG non prevede alcuna disposizione che consenta, in mancanza di interesse degli

agricoltori a sfruttare un terreno agricolo, di venderlo senza che l'acquirente sia obbligato a utilizzarlo a fini agricoli.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 2 novembre 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents

(Causa C-518/10)

(2011/C 13/39)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellanti: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Appellato: Comptroller-General of Patents

Questioni pregiudiziali

Se — qualora i criteri per stabilire se un prodotto sia «protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento (¹) [n. 469/2009] includano la valutazione o consistano nella valutazione se la fornitura del prodotto violi il brevetto di base — comporti una qualche differenza ai fini di tale analisi il fatto che la violazione consista in una violazione indiretta o a titolo di concorso ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo sul brevetto comunitario, attuato nel Regno Unito dall'art. 60, n. 2, del Patents Act 1977, e dalle corrispondenti disposizioni contenute nelle legislazioni di altri Stati membri della Comunità.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 27 ottobre 2010 — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Causa C-519/10)

(2011/C 13/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giovanni Colapietro

Convenuto: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi